



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l'assoggettamento assicurativo e l'organizzazione

del 30 marzo 2020

Versione 1 / Stato 30 marzo 2020

318.714 i

03.20

Inhaltsverzeichnis

Abbreviazioni	3
1^a parte Contributi AVS/AI/IPG	4
1. In generale	4
2. Dilazione di pagamento	4
3. Sospensione degli interessi di mora	5
4. Sospensione delle diffide	5
5. Sospensione delle procedure di esecuzione	6
2^a parte Assoggettamento assicurativo	7
3^a parte Organizzazione	8
1. Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti – Proroga del termine per effettuare cambiamenti	8
2. Termine per l’inoltro dei rapporti sulle revisioni finali 2019	8
Entrata in vigore e durata di validità	9

Abbreviazioni

ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2 (RS 0.632.31)
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
Ordinanza COVID	Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali

1ª parte Contributi AVS/AI/IPG

1. In generale

- 1 Nonostante l'attuale situazione generale, tutti i contributi AVS rimangono dovuti senza restrizioni.

Laddove le presenti direttive non prevedono un disciplinamento diverso, sono applicabili le disposizioni delle DRC.

2. Dilazione di pagamento

- 2 La cassa di compensazione può concedere una dilazione di pagamento ai sensi dell'[art. 34b OAVS](#) ai debitori di contributi che si trovano in difficoltà finanziarie in relazione diretta con l'attuale diffusione del coronavirus.
- 3 La cassa di compensazione può consentire alle persone tenute al pagamento dei contributi di presentare un'unica richiesta di dilazione per i contributi già dovuti prima del 21 marzo 2020 (p. es. contributi d'acconto per febbraio 2020) e per periodi di pagamento futuri (p. es. contributi d'acconto per il periodo da marzo a settembre 2020). La richiesta può coprire diversi periodi di pagamento, ma al più tardi fino al 30 settembre 2020.
- 4 La concessione della dilazione di pagamento va notificata per iscritto. In caso di invio in formato elettronico, non è necessaria alcuna firma.
- 5 Per il resto si rinvia ai N. 2191 segg. DRC. Per l'attuazione, a partire dal 21 marzo 2020 e per tutta la durata della situazione eccezionale va adottato un approccio pragmatico e flessibile per quanto concerne i requisiti formali.

3. Sospensione degli interessi di mora

- 6 Sui contributi per i quali è stata accordata una dilazione di pagamento secondo i N. 2–5 non sono dovuti interessi di mora fino al 20 settembre 2020 ([art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} OAVS](#)). Dal 21 settembre 2020 gli interessi riprenderanno a decorrere normalmente.
- 7 La sospensione degli interessi di mora si applica anche alla proroga di un singolo versamento di contributi ai sensi del N. 2192 DRC.

Precisazioni sul calcolo degli interessi di mora e sul decorso degli interessi seguiranno a tempo debito in una seconda versione delle presenti direttive.

4. Sospensione delle diffide

- 8 Dal 21 marzo le persone tenute al pagamento dei contributi non saranno diffidate in caso di ritardo nei pagamenti.
- 9 In virtù della sospensione delle diffide saranno posticipati anche tutti gli atti che presuppongono una diffida, in particolare l'avvio di procedure di esecuzione e l'imposizione di multe d'ordine. È fatto salvo il N. 2174 DRC.
- 10 Questo provvedimento ha una durata limitata. Alla revoca della sospensione, la procedura di diffida andrà nuovamente svolta secondo le modalità ordinarie per tutti i contributi ancora dovuti che non sono oggetto di una dilazione di pagamento.
- 11 La sospensione non si applica alle diffide per i casi seguenti:
- violazione di obblighi di conteggio, annuncio e informazione;
 - violazione di prescrizioni di ordine e di verifica;
 - tasse di diffida e multe d'ordine.

In tali casi la procedura di diffida continua a essere svolta secondo le modalità ordinarie.

Precisazioni sulla scadenza della sospensione delle diffide seguiranno a tempo debito in una seconda versione delle presenti direttive.

5. Sospensione delle procedure di esecuzione

- 12 Dal 19 marzo al 19 aprile 2020 compreso non possono essere avviate procedure di esecuzione. Le procedure in corso sono sospese ([Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento](#)).
- 13 A partire dal 20 aprile 2020, le procedure di esecuzione vanno avviate, se del caso, secondo le modalità ordinarie, se:
- le persone tenute al pagamento dei contributi erano state diffidate prima del 21 marzo 2020;
 - il piano di ammortamento non è stato rispettato (v. N. 2209 DRC); o
 - la persona si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio (N. 2174 DRC).
- 14 In tutti gli altri casi, la procedura di esecuzione può essere avviata soltanto dopo la revoca della sospensione delle diffide, una volta intimata la diffida.

2^a parte Assoggettamento assicurativo

- 15 La situazione eccezionale dovuta al coronavirus non influisce sull'assoggettamento assicurativo delle persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione AELS e che normalmente sono assoggettate alla legislazione di sicurezza sociale svizzera in virtù delle norme di coordinamento. Le persone che svolgono temporaneamente la loro attività da casa, che lavorano più spesso da casa o che, data la situazione eccezionale, non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto un'attività restano assoggettate alla legislazione svizzera.
- 16 La determinazione dell'assoggettamento assicurativo da parte delle casse di compensazione AVS per quanto concerne l'ALC e la Convenzione AELS è vincolante per tutti i rami assicurativi interessati. Non occorre rilasciare sistematicamente a tutte le persone interessate un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modulo A1).
- 17 Anche l'assoggettamento assicurativo delle persone che in virtù di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono normalmente assoggettate alla legislazione di sicurezza sociale svizzera resta invariato se, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, le persone interessate sono temporaneamente impossibilitate a fornire fisicamente la loro prestazione lavorativa in Svizzera.
- 18 In virtù dell'[art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS](#), le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente. Questo vale anche per i cittadini di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale e che a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus svolgono temporaneamente la loro attività da casa o non possono recarsi al loro posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto un'attività.

3^a parte Organizzazione

1. Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti – Proroga del termine per effettuare cambiamenti

19 Il termine per l'inoltro di richieste di costituzione di nuove casse di compensazione o di trasformazione di casse di compensazione esistenti è prorogato di un anno, al 1° giugno 2021. L'anno in cui è possibile effettuare cambiamenti è pertanto esteso al 2021.

Se tutte le condizioni per l'adesione di una nuova associazione fondatrice sono adempiute già nel 2020, il cambiamento può avere effetto dal 1° gennaio 2021. In tutti gli altri casi, l'entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2022.

2. Termine per l'inoltro dei rapporti sulle revisioni finali 2019

20 Il termine per l'inoltro dei rapporti di revisione sulle revisioni finali 2019 è prorogato dal 15 maggio al 30 giugno 2020. Un'eventuale proroga ulteriore sarà comunicata, se del caso, a tempo debito.

Entrata in vigore e durata di validità

Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il 21 marzo 2020 e hanno effetto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore. È fatta salva qualsiasi modifica che intervenga nel frattempo.